REGOLAMENTO (CEE) N. 794/76 DEL CONSIGLIO

del 6 aprile 1976

che definisce nuove misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, nonostante l'applicazione delle misure di risanamento previste dal regolamento (CEE) n. 2517/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che definisce alcune misure per il risanamento della produzione di frutta nella Comunità (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2456/72 (3), il mercato comunitario delle mele e delle pere presenta ancora uno squilibrio tra l'offerta e la domanda ; che tale situazione risulta, in particolare, da un'offerta eccessiva di mele della varietà « Golden Delicious », « Starking Delicious » e « Imperatore » e di pere della varietà « Passa Crassana » ;

considerando che le misure di stabilizzazione del mercato non sono atte ad ovviare a tali difficoltà ; che è pertanto opportuno agire sul potenziale di produzione di tali varietà per adeguarlo possibilmente agli attuali e prevedibili sbocchi della produzione comunitaria ;

considerando che, per favorire un'azione in tal senso, occorre incoraggiare i produttori a rinunciare, totalmente o in parte, alla produzione dei prodotti in questione ; che, a tal fine, occorre prevedere la concessione, da parte degli Stati membri, di premi ai produttori che, accettando di estirpare tutto o una parte del loro frutteto di mele e di pere di dette varietà, si impegnino altresì a non ampliare per un determinato periodo la parte di frutteto eventualmente conservata ; che, per motivi di equità, è opportuno modificare in conseguenza gli impegni assunti dai beneficiari dei premi previsti dal regolamento (CEE) n. 2517/69 ;

considerando che l'importo del premio di estirpazione deve essere fissato ad un livello che tenga conto del costo dell'operazione di estirpazione e della temporanea mancanza di reddito ;

considerando che, per garantire la corretta applicazione del regime dei premi di estirpazione, è opportuno prevedere che gli aiuti nazionali destinati a realizzare obiettivi analoghi a quelli perseguiti da detto regime possano essere concessi soltanto se le relative domande sono state presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ;

considerando che il complesso delle misure previste è di interesse comunitario ed è volto a realizzare gli obiettivi definiti dall'articolo 39, paragrafo 1, lettera a), del trattato ; che tali misure costituiscono pertanto un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 (5) ;

considerando che occorre finanziare a livello comunitario le spese determinate dalla concessione di premi di estirpazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I produttori di frutta della Comunità beneficiano, a loro domanda e alle condizioni definite in appresso, di un premio per l'estirpazione :

— di meli delle varietà « Golden Delicious », « Starking Delicious » e « Imperatore » e di peri della varietà « Passa Crassana » ;

— di alberi di varietà diverse da quelle sopra definite se tali varietà sono necessarie per la fecondazione delle varietà « Golden Delicious », « Starking Delicious », « Imperatore » e « Passa Crassana ».

Le condizioni di concessione del premio, in particolare per quanto concerne il numero minimo di alberi e l'età di questi ultimi, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 793/76 (7).

(1) GU n. C 53 dell'8. 3. 1976, pag. 24.
(2) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 15.
(3) GU n. L 266 del 25. 11. 1972, pag. 9.
(4) GU n. L 94 del 29. 4. 1970, pag. 13.
(5) GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.
(6) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(7) Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 2

1. Le domande di concessione di premi devono essere presentate anteriormente al 1° novembre 1976.

2. La concessione del premio è subordinata, in particolare, all'impegno scritto del beneficiario :

a) di procedere o far procedere, anteriormente al 1° aprile 1977, all'estirpazione dei meli e dei peri per i quali è chiesto il premio,

b) di rinunciare, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'estirpazione, ad effettuare nella sua azienda impianti di meli, di peri e di peschi ad eccezione di quelli effettuati, previa notifica allo Stato membro interessato, per il rinnovo normale, totale o parziale del frutteto, sulle superfici piantate rimaste dopo le operazioni di estirpazione che hanno dato luogo alla concessione del premio.

Articolo 3

1. L'importo del premio è fissato, secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72, a livelli diversi per tener conto in particolare del sistema di allevamento degli alberi.

Tale importo raggiunge un massimo di 1 100 unità di conto per ettaro estirpato.

2. L'importo del premio è pagato in un'unica soluzione, al più tardi tre mesi dopo che il richiedente abbia fornito la prova di avere effettivamente proceduto all'estirpazione.

Articolo 4

Gli Stati membri controllano se il beneficiario del premio ha rispettato l'impegno di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b). Essi effettuano tale controllo nel corso degli ultimi tre mesi del periodo di cinque anni a decorrere dall'estirpazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione i risultati di tale controllo.

Articolo 5

Il complesso delle misure previste dal presente regolamento costituisce un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 6

1. Il costo previsto totale dell'azione comune a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia ammonta a 8 550 000 unità di conto.

2. La data limite per la realizzazione dell'azione comune di cui al paragrafo 1 è fissata al 1° aprile 1977.

Articolo 7

1. Le spese effettuate dagli Stati membri nel quadro dell'azione prevista dal presente regolamento sono imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento.

2. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, rimborsa agli Stati membri il 50 % delle spese imputabili.

3. Le modalità d'applicazione del paragrafo 2 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 8

1. Le domande di rimborso riguardano le spese effettuate dagli Stati membri nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1° luglio dell'anno successivo.

2. La Commissione decide in merito a tali domande, in una o più riprese, secondo la procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 9

1. Fatto salvo l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70, gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, le misure necessarie al recupero delle somme pagate, nel caso in cui gli impegni di cui all'articolo 2 non siano rispettati.

Essi comunicano alla Commissione le misure adottate ; in particolare, comunicano periodicamente la situazione delle relative procedure amministrative e giudiziarie.

2. Le somme recuperate sono versate agli organismi o servizi pagatori e da questi detratte, in proporzione al finanziamento comunitario, dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.

3. La Comunità e gli Stati membri, in proporzione alla loro partecipazione finanziaria, assumono a proprio carico le conseguenze finanziarie derivanti dall'impossibilità di recuperare le somme pagate.

4. Le somme da recuperare possono essere maggiorate di un interesse.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 10

1. La Commissione, in base ai dati forniti dagli Stati membri, presenta al Consiglio, anteriormente al 1° aprile 1979, una relazione sull'applicazione del regime di premi istituito dal presente regolamento.

2. La modifica del regime di premi è decisa dal Consiglio, che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista all'articolo 43, paragrafo 2, del trattato.

3. Le norme generali d'applicazione dell'articolo 4 sono adottate, se del caso, secondo la stessa procedura.

Articolo 11

Il presente regolamento non osta alla concessione di aiuti previsti dalle regolamentazioni nazionali e volti a realizzare obiettivi analoghi a quelli da esso perseguiti, sempreché le domande relative a tali aiuti siano state presentate prima della data della sua entrata in vigore.

Articolo 12

Il testo dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2517/69 è sostituito dal testo seguente :

« b) di rinunciare, per un periodo di cinque anni a decorrere dall'estirpazione, ad effettuare nella sua azienda impianti di meli, di peri e di peschi, ad eccezione di quelli effettuati, previa notifica allo Stato membro interessato, per il rinnovo normale, totale o parziale del frutteto, sulle superfici piantate rimaste dopo le operazioni di estirpazione che hanno dato luogo alla concessione del premio. »

Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 aprile 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS